

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00059

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2013, presentato in data 15 gennaio 2013 dalla società A.P.D. Ribelle contro la A.S.D. Savignanese e la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna – pubblicata con il C.U. n. 24 del 19 dicembre 2012, con cui è stato respinto il reclamo interposto dalla A.P.D. Ribelle avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – di conferma del risultato della gara Savignanese - Ribelle del 18.11.2012 (vinta dalla Savignanese per 1-0), valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché avverso quest'ultimo provvedimento, adottato con C.U. n. 21 del 28 novembre 2012, e ogni altro atto presupposto, connesso e discendente,

RIGETTA il ricorso;

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 2.000,00.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 13 febbraio 2013.

Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore
F.to Roberto Pardolesi

Depositato in Roma il 13 febbraio 2013.

Il Segretario
F.to Alvio La Face